

### **ART. 117 Cost. (Testo ante Riforma)**

La regione emana per le seguenti materie legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle Regioni:

- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali
- polizia locale urbana e rurale
- fiere e mercati
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica
- musei e biblioteche di enti locali
- urbanistica
- turismo ed industria alberghiera
- tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale
- navigazione e porti lacuali
- cave e torbiere
- caccia
- pesca nelle acque interne
- agricoltura e foreste
- artigianato
- altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

### **Art. 118 Cost. (Testo ante Riforma)**

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, Comuni ed altri enti.

### **Art. 119 Cost (Testo ante Riforma)**

Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica.